(8) Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023, cosa che consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per il completamento del progetto di ricerca in corso volto a migliorare le informazioni sui rigetti e la sopravvivenza del rombo chiodato. Gli Stati membri sono invitati a presentare allo CSTEP i risultati di tale progetto entro il 1º maggio 2023.

(9) L'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sgombri e aringhe nella pesca con ciancioli, se sono soddisfatte determinate condizioni relative alle apparecchiature del peschereccio, alla presenza di un sistema elettronico di registrazione e di documentazione, all'armamento del cianciolo e al rilascio delle catture nelle divisioni CIEM 2° e 3a e nella sottozona CIEM 4.

(10) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.

(11) Lo CSTEP ha osservato che, in assenza di nuove informazioni pertinenti, restano valide le stime di sopravvivenza del 70 % per lo sgombro e l'aringa riportate nello CSTEP PLEN 14-02. Lo CSTEP ha inoltre riconosciuto l'importanza di rispettare la coerenza temporale nella proroga di esenzioni analoghe tra le acque nordoccidentali limitrofe e il Mare del Nord. Lo CSTEP ha inoltre sottolineato che la concessione dell'esenzione fino al 31 dicembre 2023 dovrebbe essere oggetto di un'ulteriore valutazione nell'ambito del più ampio riesame dell'obbligo di sbarco previsto per il 2023, al fine di valutare se le stime della sopravvivenza siano ancora valide e di stimare l'impatto dell'esenzione sugli stock e l'utilizzo di tale esenzione da parte delle flotte interessate.

(12) Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, l'esenzione dovrebbe pertanto essere concessa fino al 31 dicembre 2023, garantendo in tal modo anche l'allineamento e la coerenza temporale tra il Mare del Nord e le acque nordoccidentali. Gli Stati membri sono invitati a presentare dati supplementari sulla sopravvivenza dello sgombro e dell'aringa da sottoporre alla valutazione dello CSTEP entro il 1º maggio 2023, al fine di contribuire alla valutazione di tale esenzione per il riesame dell'obbligo di sbarco nel 2023.

(13) L'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione de minimis per un quantitativo di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione per catture effettuate nella pesca demersale multispecifica nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 4a e 4b, utilizzando reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2).

(14) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.

(15) Lo CSTEP ha osservato che, sebbene i dati forniti si riferiscano a una zona molto più ampia di quella delle divisioni CIEM 4a e 4b, l'esenzione sembra riguardare solo una parte delle catture indesiderate e pertanto il miglioramento della selettività dovrebbe rimanere prioritario. Lo CSTEP ha inoltre riconosciuto che gli studi in corso sulla reazione dei pesci alla luce realizzati da vari Stati membri in diverse attività di pesca creano nuove possibilità di sperimentazione della selettività per ridurre le catture indesiderate e incoraggiano a proseguire il lavoro in questo ambito di ricerca, i cui risultati dovrebbero essere assemblati per individuare le attività di pesca in cui sia possibile utilizzare al meglio tale tecnologia.

(16) Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023, cosa che consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per il completamento degli studi in corso sulla reazione dei pesci alla luce. Gli Stati membri sono invitati a presentare allo CSTEP i risultati di tali studi entro il 1º maggio 2023.

(17) L'articolo 11, paragrafo 12, del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione de minimis per un quantitativo combinato di sgombro, suro, aringa e merlano per le catture effettuate nelle attività di pesca pelagica da pescherecci da traino pelagico di lunghezza fuori tutto fino a 25 metri dotati di reti da traino pelagiche (OTM/PTM) e che praticano la pesca dello sgombro, del suro e dell'aringa nelle divisioni CIEM 4b e 4c a sud del 54º parallelo di latitudine nord.
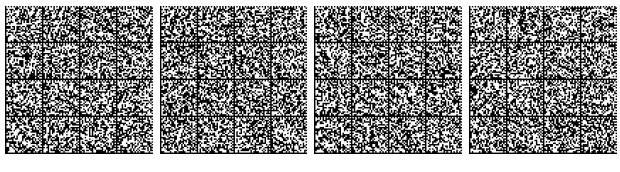
(18) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.